

# COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

## VERBALE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 33

Data 22.04.2016

OGGETTO: Art. 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della strada, esercizio finanziario 2016.

L'anno duemilasedici, il giorno ventidue, del mese di aprile nella sala delle adunanze, convocata con avvisi informali, la Giunta Comunale si è riunita, con inizio dei lavori alle ore 9,00. Risultano presenti i signori:

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE
TARSITANO GIULIO	<b>Sindaco</b>	SI
GIGLIO RAFFAELE	<b>Vicesindaco</b>	SI
TERRANOVA NATALE	<b>Assessore</b>	SI
ARDIS PAOLO	<b>Assessore</b>	SI
IN CARICA N. 4	PRESENTI N. 4	ASSENTI N. =

Assume la presidenza il Sindaco, avv. Giulio TARSITANO e, constatato che i presenti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Partecipa alla riunione il Segretario Generale , Dott. Giancarlo Sirimarco

### LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 208 comma 4 del D. lgs. 30/4/1992, n. 285, modificato dalla Legge 29/7/2010, n. 120, recante disposizioni per il nuovo codice della strada, definisce i criteri per l'utilizzo degli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie del decreto stesso;

Richiamato l'art. 208 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla Legge 120/2010, il quale a far data dal 13/8/2010 stabilisce al comma 4 che una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 è destinata:

- a) in misura non inferiore ad un quarto della quota citata, cioè, non inferiore al 12,5% per interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente;

- b) in misura non inferiore ad un quarto della quota citata, cioè, non inferiore al 12,5% per potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e di Polizia Locale;
- c) ad altre finalità, in misura non superiore al 25% e connesse a: allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado, miglioramento della circolazione sulle strade, fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale, redazione dei piani di cui all'art. 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, assistenza e prevenzione del personale delle forze di polizia;

VERIFICATO che, a norma del richiamato art. 208, comma 4, del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, la Giunta Municipale determina, annualmente, le quote da destinare alle suindicate finalità;

ATTESO che l'art. 393 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, prevede per gli Enti locali l'obbligo di iscrivere nel bilancio annuale di previsione appositi capitoli di entrata e uscita dei proventi ad essi spettanti, ai sensi dell'art. 208 del Codice della Strada;

VISTA la circolare n. FL 05/2007 del 08 marzo 2007 del Ministero dell'Interno, e precisamente il punto 7.3, in ordine alla destinazione dei proventi derivanti da sanzioni per la violazione al codice della strada;

VISTA la legge 296/2006 (finanziaria 2007) che prevede all'art. 1, comma 564, una modifica all'art. 208 del Decreto Legislativo 285/92 stabilendo che una quota dei proventi delle sanzioni amministrative può essere destinata ad assunzioni stagionali;

PRESO ATTO che tra gli stanziamenti di bilancio, per il prossimo esercizio, è stato previsto di introitare, per i proventi contravvenzionali di cui sopra, l'importo di € 35.000,00;

VISTI:

- il D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;
- il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 485;
- l'art. 393 del Regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, prevede tra l'altro, l'obbligo per gli enti locali di iscrivere nel proprio bilancio di previsione, apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'art. 208 del codice;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge 296/2006 e s.m.i.;
- il vigente regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente.

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio di Vigilanza in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Con votazione unanime resa nelle forme di legge,

DELIBERA

La premessa che qui si intende integralmente trascritta e confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. di determinare i proventi per le sanzioni amministrative per violazione al codice della strada in € 35.000,00 e di iscrivere l'importo al cap. 3008-2 della parte entrate del bilancio di previsione 2016;
2. di destinare il 50% di detti proventi, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, come segue:

<b>INTERVENTI</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
Cap. 1268-1	Prestazioni di servizi funzionamento ufficio di P.L.	<b>€ 17.500,00</b>
	<b>Totale</b>	<b>€ 17.500,00</b>

3. di disporre che il riparto di cui alla presente deliberazione trovi puntuale adempimento nel redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.